

COMUNE DI MANFREDONIA

provincia di Foggia

Ordinanza di isolamento e sequestro di bovini infetti da brucellosi

ord. n. 8

del 22 FEB. 2013

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza ministeriale 9 agosto 2012 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia."
- Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini".
- Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina e successive modifiche;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
- Vista la comunicazione del Dirigente Veterinario territoriale del Servizio Veterinario Sanità' Animale della AUSL di FOGGIA dalla quale risulta, che nell'allevamento bovino situato nel territorio del Comune di Manfredonia in contrada Siponto con codice aziendale 029FG095 di proprietà del sig. ROMITO MARIO LUCIANO nato il 21/05/1967 a Mattinata e residente in via L. Allegato n. 112 Manfredonia da accertamenti diagnostici eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia su n°3 campioni di sangue prelevati in data 08/02/2013 n°3 bovini sono risultati positivi e con la quale ha proposto l'emanazione di apposita ordinanza a carico della persona sopra indicata;
- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di dover adottare il richiesto provvedimento al fine di impedire la diffusione della malattia;

ORDINA

Al Sig. ROMITO MARIO LUCIANO

sopra generalizzato di attenersi alle seguenti disposizioni:

- Nei confronti degli animali riconosciuti infetti si adottano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dal presente regolamento.
- I bovini positivi alla brucellosi devono essere isolati e marcati con un marchio auricolare di colore rosso da applicarsi all'orecchio destro.
- I bovini nei quali la brucellosi e' stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al piu' presto, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore, dei risultati della prova sierologica
- La macellazione degli bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio veterinario delle rispettive unità sanitarie locali. Nei predetti impianti la macellazione o l'abbattimento

devono avvenire secondo modalita' e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni.

- I visceri, le mammelle e il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti.

Inoltre dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento dei bovini di cui all'art. 6 del presente regolamento:

- nessun bovino puo' entrare od uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di bovini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
- saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni e dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;
- il ripopolamento di tale allevamento puo' avvenire soltanto dopo che i soggetti di eta' superiore a dodici mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo tre settimane dalla eliminazione dei capi infetti.

Dopo l'eliminazione, mediante macellazione o abbattimento dei bovini e dei di cui all'art. 6 e prima di ricostituire la mandria, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonche' tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non puo' aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

- Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonche' di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

Oltre le specifiche disposizioni previste dagli articoli 5, 106 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, si dispone il:

- Divieto di qualsiasi movimento di bovini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati a essere macellati da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, e successive modificazioni;
- La sospensione della qualifica sanitaria,
- Il sequestro fiduciario dell'allevamento,
- La distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale, previo trattamento termico all'interno dello stesso allevamento, del latte proveniente dagli animali risultati positivi, nonche' la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
- La consegna dei passaporti e cedole identificative.
- I feti, i vitelli nati morti o i morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutti, bruciati od interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzati;
- Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e cosi' raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso puo' essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del

disinfettante non e' necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto.
Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali
dovra' essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

Il proprietario o detentore degli animali e' responsabile della custodia degli animali e
dell'osservanza delle presenti norme.

In caso di inadempienza, il sequestro da fiduciario sarà trasformato in sequestro di rigore e la stalla
od il ricovero, dichiarati infetti, saranno fatti piantonare a mezzo di agenti comunali e della forza
pubblica.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme speciali in vigore.

Il personale di vigilanza e ispezione della AUSL FG2 ed il comando dei vigili urbani, ciascuno per
quanto di propria competenza, e' incaricato di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

IL SINDACO

IL SINDACO
